

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO, DI CONTROLLO
E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

Area Gestione Approvvigionamenti e Tecnica

Via Galliccioli, 4 – 24121 BERGAMO

☎ 035/385.111 Fax 035/385.245

email: protocollo@pec.ats-bg.it

Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA IN LOCAZIONE OPERATIVA DI UN SISTEMA ANALITICO
PER L'ESECUZIONE DI RICERCA DI ANTICORPI DI TIPO IgG PER VIRUS SARS-COV2
PER IL LABORATORIO DI PREVENZIONE
DELL'ATS DI BERGAMO**

INDICE

Art. n. 1: Oggetto della fornitura	pag. 3
Art. n. 2: Stipula del contratto	pag. 3
Art. n. 3: Caratteristiche dei prodotti e fabbisogni	pag. 3
Art. n. 4: Personale dell'appaltatore	pag. 4
Art. n. 5: Condizioni economiche	pag. 4
Art. n. 6: Ordini	pag. 5
Art. n. 7: Fatturazione, liquidazione e tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 5
Art. n. 8: Obblighi specifici e responsabilità del fornitore	pag. 7
Art. n. 9: Assicurazione	pag. 7
Art. n. 10: Penalità	pag. 7
Art. n. 11: Risoluzione del contratto	pag. 8
Art. n. 12: Recesso unilaterale	pag. 9
Art. n. 13: Cauzione definitiva	pag. 10
Art. n. 14: Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti della ditta	pag. 10
Art. n. 15: Vicende soggettive della ditta	pag. 11
Art. n. 16: Subappalto	pag. 11
Art. n. 17: Cessione del credito	pag. 11
Art. n. 18: Esecuzione del contratto	pag. 12
Art. n. 19: Efficacia del contratto	pag. 12
Art. n. 20: Stipulazione del contratto	pag. 12
Art. n. 21: Qualificazione del contratto	pag. 12
Art. n. 22: Sospensione	pag. 12
Art. n. 23: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione: documento unico di valutazione dei rischi	pag. 12
Art. n. 24: Procedure di affidamento in caso di fallimento della ditta o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione	pag. 13
Art. n. 25: Clausole di legalità / integrità	pag. 13
Art. n. 26: Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza	pag. 14
Art. n. 27: Controversie – Foro competente	pag. 14
Art. n. 28: Norme finali di rinvio	pag. 14

Art. n. 1 – Oggetto della fornitura

Il presente capitolato tecnico disciplina la locazione operativa di un sistema strumentale occorrente al Laboratorio di Prevenzione dell'ATS sito a Bergamo:

Fornitura in locazione operativa di un sistema analitico nuovo di fabbrica, per l'esecuzione di analisi per la ricerca di anticorpi IgG anti Sars-Cov2 per il Laboratorio di Prevenzione dell'ATS di Bergamo sito in via Borgo Palazzo n. 130 Pad. 13C Bleu, primo piano, Bergamo. Tale sistema analitico è costituito da:

SISTEMA D'ANALISI COMPLETO DI STRUMENTAZIONE CALIBRATORI CONTROLLI E CONSUMABILI

IL SISTEMA ANALITICO DOVRÀ ESSERE OMNICOMPRESIVO PER TUTTO CIÒ CHE SERVE PER L'ESECUZIONE DELLA RICERCA DEGLI ANTICORPI IGG ANTI SARS COV2.

Dovrà altresì comprendere adeguata formazione, da effettuarsi presso il Laboratorio di Prevenzione dell'ATS di Bergamo, rivolta a tutto il personale destinato alla linea analitica, mediante corso di formazione/addestramento non inferiore **a 2 gg**, così come specificato nel capitolato tecnico, al comma "modalità di formazione degli utilizzatori".

Il valore a base d'asta dell'appalto non superabile, **pena l'esclusione**, è pari ad euro 24.000,00 IVA esclusa.

I quantitativi indicati sono comunque presunti, per cui l'aggiudicatario sarà tenuto a fornire, alle medesime condizioni esposte in offerta, nel limite del quinto di legge, tutta la maggiore o minore quantità che potrà effettivamente occorrere, senza che da parte dell'aggiudicatario possa essere avanzata pretesa di indennizzi di qualsiasi genere.

Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (ex art. 26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) sono pari a Euro 0,00 (zero).

Art. n. 2 – Stipula del contratto

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata secondo il regolamento dell'azienda. Le disposizioni regolamentanti il rapporto contrattuale sono quelle previste dal presente capitolato.

Tutte le spese e gli oneri (diritti di segreteria, bolli se ed in quanto dovuti, imposta di registro, ecc.) per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria nella misura fissata dalla normativa in vigore.

Tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario dovranno essere versati entro venti giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione con le modalità indicate in seguito dall'ATS.

L'IVA resterà a carico dell'ATS e l'aggiudicatario dovrà addebitarla in fattura, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 633 del 26.10.1972 e disposizioni normative successive.

Il contratto di locazione operativa ha la durata di **12** mesi.

Art. n. 3 – Caratteristiche dei prodotti e fabbisogni

Il sistema analitico in oggetto dovrà obbligatoriamente possedere i requisiti essenziali funzionali e tecnici indicati nel Capitolato tecnico allegato A ed essere conforme alle direttive europee ed alle norme tecniche vigenti. L'ATS si riserva la facoltà di eseguire verifiche anche presso la sede del fornitore finalizzate alla valutazione della conformità del prodotto.

I prodotti ed i quantitativi da fornire sono quelli indicati nella seguente tabella:

Descrizione	Importo Iva esclusa /conf.	fabbisogno	Importo totale iva esclusa
SARS-CoV-2 IgG Calibratori	€ 94,00	3	€ 282,00
SARS-CoV-2 IgG Controlli	€ 118,00	6	€ 708,00
SARS-CoV-2 IgG (confezione da 500T)	€ 2.502,00	2	€ 5.004,00
Analizzatore Abbott Architect i2000sr Plus - Locazione	€ 8.003,00	1	€ 8.003,00
Analizzatore Abbott Architect i2000sr Plus - Assistenza tecnica	€ 10.003,00	1	€ 10.003,00
Importo Totale Iva esclusa			€ 24.000,00

Il sopralluogo, se necessario, dovrà essere espletato previo accordo telefonico con il personale incaricato del laboratorio dell'ATS di Bergamo (**Dr. Amboni Paolo, Dr.ssa Gemma Molinari tel. n. 035/2270660-665-663**) unitamente ad un tecnico del Servizio Tecnico Patrimoniale dell'ATS di Bergamo e con il limite temporale della scadenza per la presentazione dell'offerta.

L'attestazione del sopralluogo compilata e firmata digitalmente dovrà essere allegata alla Busta Amministrativa e caricata sulla piattaforma S.In.Tel.

Art. n. 4 – Personale dell'appaltatore

Nell'espletamento dell'appalto, l'Appaltatore dovrà avvalersi di proprio personale regolarmente assunto, adeguato per qualificazione professionale, operante sotto la sua responsabilità esclusiva e in numero sufficiente a garantire la regolarità della fornitura e dei connessi servizi presso la struttura dell'ATS.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di competenza per l'osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

L'Appaltatore ha comunque l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla sicurezza del lavoro relativamente al proprio personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'ATS da ogni responsabilità in merito.

L'Appaltatore si impegna inoltre per tutta la durata del contratto a quanto segue:

- garantire che il personale addetto al servizio sia di assoluta fiducia e provata riservatezza e sostituito anche in periodi di ferie, ponti infrasettimanali e malattia;
- assicurare che le prestazioni oggetto del presente appalto non subiscano interruzioni di alcun genere.

Il personale dell'Appaltatore, durante l'espletamento del servizio, deve tenere in evidenza il cartellino d'identificazione personale, riportante in modo visibile: nome, cognome, fotografia, ragione sociale ed indirizzo dell'Appaltatore.

Art. n. 5 – Condizioni economiche

Il canone di locazione si deve intendere:

- omnicomprendivo delle forniture (strumentazioni e servizi) come descritte nella scheda tecnica/capitolato tecnico del lotto in gara;
- fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto;
- comprensivo, a titolo esemplificativo, di ogni spesa di imballo, confezionamento, trasporto al piano, facchinaggio, eventuale collaudo, eventuali lavori su impianti esistenti o da installare, pezzi di ricambio originali, assistenza, trasferte, viaggio e diarie del personale impegnato, oneri accessori e fiscali, spese per il ritiro delle attrezzature in caso di cessazione della locazione oggetto d'appalto, con esclusione dell'IVA, a carico dell'Azienda ATS;

- comprensivo di eventuali interventi di carattere tecnologico e strutturale necessari al funzionamento della strumentazione.

I corrispettivi convenuti, risultanti dall'aggiudicazione del servizio, si intendono offerti ed accettati dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e comprendono tutto quanto richiesto dal presente capitolato e dal Capitolato tecnico.

Art. n. 6 - Ordini

Il fornitore riceverà dal Servizio competente gli ordini della quantità dei prodotti che dovrà somministrare nei termini prefissati. Ciascun ordine dovrà essere evaso, salvo diverse indicazioni, in un'unica soluzione, entro 15 gg. solari.

Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, il fornitore dovrà prestarle immediatamente non appena ricevuto l'ordine e, comunque, entro 4 giorni lavorativi.

Le merci dovranno essere consegnate e scaricate entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione dell'ordine, a cura, rischio e spese del fornitore, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30, sabato e festivi esclusi presso il Laboratorio di Prevenzione a Bergamo in via Borgo Palazzo n.130 padiglione 13 C bleu.

Art. n. 7 – Fatturazione, liquidazione e tracciabilità dei flussi finanziari

L'intera fornitura è regolamentata dal presente capitolato e si formalizza mediante comunicazione scritta del provvedimento di aggiudicazione della fornitura, sottoscrizione del contratto e l'emissione di ordinativi.

Le fatture dovranno essere inviate all'ATS unicamente in modalità elettronica mediante la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

In riferimento alla fatturazione elettronica, l'impresa è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D. MEF n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014. A tal fine, si indicano gli elementi specifici dell'ATS di Bergamo, che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come riportato sul sito www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente: ATS di Bergamo

Codice iPA: atsb

Codice Univoco Ufficio: 7ZRYRC

Nome dell'Ufficio: Settore Fornitori

Cod. Fiscale del Servizio di F.E.: 04114400163

Partita IVA: 04114400163

Ai sensi dell'art. 25 del D.L.n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare necessariamente:

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il codice unico di progetto (CUP) - in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili in fattura per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali come segue:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. Data e Numero DDT per i beni consegnati con tale documento (associato a ciascuna riga fattura) [eventuali];
3. Totale documento;

4. Codice fiscale del cedente;
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per maggiori informazioni sulle specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture dovranno essere intestate come di seguito specificato:

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo

Area Risorse Economiche

Via F. Gallicciolli, 4 - 24121 Bergamo

Ad ogni somministrazione, l'aggiudicatario presenterà la relativa fattura al competente ufficio dell'ATS, che ne effettuerà la prescritta liquidazione previa verifica che la quantità consegnata sia conforme al buono d'ordine ed a quanto indicato nel documento di trasporto, regolarmente sottoscritto dall'incaricato dell'ATS in segno di benestare.

L'ufficio competente procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le eventuali somme delle quali il fornitore fosse debitore.

Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le quantità eseguite secondo le modalità di cui al presente capitolato e in conformità agli ordinativi formulati.

All'esito positivo della verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, viene rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Il pagamento verrà effettuato entro un termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità.

I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente e saranno subordinati all'esito positivo degli eventuali collaudi previsti e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità.

Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i., si informa che, a pena di nullità del contratto, la ditta offerente si deve impegnare a sottoporsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici; in particolare, la ditta aggiudicataria, in ottemperanza a quanto ivi stabilito, dovrà, a pena di nullità del contratto, ai fini del pagamento delle fatture:

- a) indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;
- b) indicare le generalità ed il codice fiscale delle persona delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

Tutte le transazioni dovranno avvenire tramite le banche o la Società Poste Italiane S.p.A., con bonifico bancario o postale, da gestire su conti correnti dedicati, anche in via esclusiva; il mancato utilizzo di tali strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di subappalto, nel contratto tra i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, deve essere inserita apposita clausola con cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010 e s.m. e i..

La ditta aggiudicataria si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Si informa, altresì, che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° Febbraio 2020 per le forniture, e dal 1° gennaio 2021 per i servizi, l'obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO), sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo l'entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono/saranno obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso.

Art. n. 8 – Obblighi specifici e responsabilità del fornitore

La ditta aggiudicataria (di seguito chiamata semplicemente “ditta”) è responsabile dell’osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi/e in materia. Essa sarà, inoltre, responsabile di infrazioni o danni comunque arrecati a persone o cose sia dell’Agenzia sia di terzi.

Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del capitolato a:

- effettuare il servizio a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti;
- osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l’arco di vigenza del contratto; a tal fine il fornitore si obbliga espressamente a mantenere e tenere indenne l’ATS da tutte le conseguente derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del fornitore;
- avvalersi di personale adeguato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

La ditta si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i..

La ditta si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente l’attività oggetto del presente capitolato, e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all’ATS; a tal fine la ditta è tenuta a garantire che tale impegno sarà osservato dal proprio personale.

La ditta, in relazione all’obbligo assunto con l’accettazione del presente capitolato, solleva espressamente l’ATS da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale relativa a infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi,

provocati nel corso dell’attività, dovuti anche ad omissioni, negligenza o altre inadempienze relative alle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. n. 9 - Assicurazione

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della medesima ditta quanto dell’ATS o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. A fronte dell’obbligo di cui al precedente paragrafo del presente articolo, la ditta aggiudicataria dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima ditta in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente capitolato (massimale per sinistro per danni a persone, cose ed animali non inferiore a € 5.000.000,00 – dicesi cinquemilioni di euro). In particolare detta polizza dovrà tenere indenne l’ATS, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno la ditta aggiudicataria possa arrecare all’ATS, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente capitolato, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi, a titolo esemplificativo, i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc..

Copia di tale polizza dovrà essere consegnata entro 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione all’Area Gestione e Approvvigionamenti Tecnica dell’ATS di Bergamo.

Art. n. 10 – Penalità

In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna o per la sostituzione delle merci oggetto della fornitura, ovvero nel caso la fornitura fosse eseguita solo parzialmente, l’ATS si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza formalità:

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini per consegna, installazione, messa in servizio, attivazione del servizio e collaudo, previsti nella documentazione di gara per la strumentazione;
- 2% del valore delle forniture eseguite in ritardo o non idonee;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi;
- fino a € 200,00 per ogni contestazione, per la violazione degli altri obblighi contrattuali.

Per le inadempienze contestate, la ditta dovrà trasmettere all'ATS le proprie deduzioni, nel termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione che verrà effettuata dall'ATS a mezzo pec. Qualora, a giudizio dell'ATS, le deduzioni non siano ritenute accoglibili, saranno applicate alla ditta le penali indicate nel presente articolo.

Per tutte le ipotesi sopra citate il valore della penale verrà decurtato dalla prima fattura utile, successivamente al mese in cui si è verificata l'inadempienza o mediante escussione della cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ATS a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. n. 11 – Risoluzione del contratto

L'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato speciale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le altre ipotesi previste da ulteriori disposizioni così si riassumono:

- non rispondenza della fornitura alle caratteristiche del Capitolato ovvero nel caso in cui la ditta non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione della fornitura);
- cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione della fornitura, fuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- gravi e reiterate inadempienze con comminazione di quattro penalità all'anno anche per fattispecie diverse;
- cessione di azienda non autorizzata e di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo,
- di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora la ditta perda i requisiti minimi richiesti relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la ditta medesima ovvero qualora la ditta non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente capitolato;
- violazione di norme e principi contenuti nel codice di comportamento dell'ATS, nel codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dall'ATS e/o nel patto di integrità di cui alla DGR n. XI/1751 del 17/06/2019;
- subappalto della fornitura non autorizzato dall'ATS;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);

- sospensione o interruzione della fornitura da parte della ditta per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'ATS);
- negli altri casi specificamente previsti dal presente capitolato;
- il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e di ordine elettronico.

Ai sensi dell'art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, anche su iniziativa del Direttore dell'esecuzione del contratto, formulerà la contestazione degli addebiti alla ditta, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la ditta abbia risposto, l'ATS, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ove costituita, ed il risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti, che l'ATS è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.

La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'ATS provvederà a comunicare alla ditta, in forma scritta, l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..

Art. n. 12 – Recesso unilaterale

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, l'ATS ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta con lettera raccomandata A/R. o mail PEC.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ATS si avvarrà della clausola di recesso nelle seguenti particolari fattispecie:

- a. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, la ditta è obbligata a comunicare all'ATS le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- b. mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell'ATS e mutamento delle modalità di erogazione della fornitura oggetto del presente capitolato richiesto da parte dell'ATS;
- c. disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sulla fornitura oggetto del presente capitolato;
- d. attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di una convenzione da parte di CONSIP o dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti avente ad oggetto la fornitura prevista nel presente capitolato;
- e. prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
- f. venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente capitolato.

La ditta dovrà comunque, se richiesto dalle ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio delle ATS medesime, provocare danno alle stesse, fino al subentro di altra ditta.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede

pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, le ATS hanno diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione della fornitura e al pagamento delle forniture effettuate.

In caso di recesso dell'ATS, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.

Non è consentito il recesso da parte della ditta.

Art. n. 13 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la ditta deve costituire una cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale, qualora quest'ultimo superi il valore di € 20.000,00, o altra percentuale in base allo sconto praticato. Se la ditta è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, la cauzione definitiva potrà essere ridotta del 50%.

Se la ditta è in possesso delle altre registrazioni e certificazioni previste dall' art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la cauzione definitiva potrà essere ridotta nelle percentuali indicate.

La fideiussione bancaria (o polizza fideiussoria) dovrà avere validità di almeno tre mesi oltre la durata del contratto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ATS.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. n. 14 – Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti della ditta

L'ATS potrà nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il proprio direttore dell'esecuzione del contratto al quale saranno demandati i compiti previsti dal citato art. 101. Lo stesso dovrà inoltre controllare la perfetta osservanza da parte della ditta di tutte le prescrizioni e le disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall'A.T.S., e comunque in modo da non recare alcun intralcio o inconveniente all'Agenzia.

In caso di mancata e tempestiva sostituzione, l'A.T.S. avrà facoltà di acquistare i prodotti da altro fornitore;

l'eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta aggiudicataria, fatta salva la facoltà dell'A.T.S. di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto.

In caso di forniture accettate per esigenze di servizio, ma risultanti in seguito non rispondenti ai requisiti, tali da legittimare la svalutazione, le Amministrazioni invieranno comunicazione scritta all'aggiudicatario ed opereranno, senza alcuna formalità, una detrazione pari al minor valore che riconoscerà ai generi stessi.

I prodotti non idonei, in attesa del ritiro, saranno depositati presso i magazzini dell'A.T.S.; è a carico della ditta aggiudicataria ogni danno relativo al loro deterioramento. Tale merce deve essere ritirata entro 3 giorni lavorativi dalla contestazione; decorso il termine la merce potrà essere inviata alla ditta, addebitando ogni spesa sostenuta per la consegna.

Per garantire la regolare esecuzione delle prestazioni, la ditta, prima dell'inizio dell'erogazione della fornitura, dovrà nominare il referente e il responsabile incaricati di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale della ditta stessa da comunicare all'ATS, fornendo i relativi recapiti. Queste si rivolgeranno direttamente a tali soggetti della ditta per verificare l'esecuzione del contratto e per ogni eventuale problema che dovesse verificarsi durante l'espletamento della fornitura.

Art. n. 15 – Vicende soggettive della ditta

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ATS fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione,

fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nei 60 giorni successivi, l'ATS può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui precedente comma non risultino sussistere le clausole ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159 del 06.09.2011 e s.m. e i.

Decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell'ATS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

In caso di morte del titolare della ditta, il contratto si trasferirà agli eredi o si risolverà secondo decisione dell'ATS. Se l'ATS intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, essi saranno tenuti, dietro richiesta scritta, a produrre a proprie cura e spese tutti quegli atti e documenti ritenuti necessari per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Art. n. 16 – Subappalto

La ditta, a pena di nullità della cessione, non potrà cedere a terzi la fornitura oggetto del presente appalto, salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i..

Ai sensi del citato articolo, è consentito il subappalto purché i concorrenti in sede di offerta indichino i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo, in misura comunque non superiore al 30%.

Almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, la ditta dovrà provvedere al deposito, presso l'ATS, del contratto di subappalto e dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del CC., mentre il subappaltatore, entro il medesimo termine, in relazione alla prestazione subappaltata, dovrà produrre gli stessi certificati previsti per l'assegnazione dell'appalto, fatta eccezione per la cauzione e l'esibizione del fatturato.

Infine, in caso di subappalto, la ditta dovrà trasmettere entro 20 giorni da ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa ditta al subappaltante o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'accertamento, anche durante la vigenza del contratto, di informazioni positive antimafia riguardanti il subappaltatore, determina la revoca dell'autorizzazione del subappalto.

Art. n. 17 – Cessione del credito

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancarie e creditizie, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità alle ATS, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle ATS debitorici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle ATS che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

L'ATS, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte della ditta di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'ATS cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi ai movimenti tra le ATS e la ditta, la quale dovrà conseguentemente comunicare alle ATS gli estremi del conto corrente dedicato.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., si precisa che i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e ad anticipare i pagamenti della ditta mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati di cui sopra.

Art. n. 18 – Esecuzione del contratto

Luogo di esecuzione di ciascun contratto sarà la città dove ha sede l'ATS e la ditta dovrà indicare l'esatto domicilio eletto per tutte le comunicazioni, ordinazioni ed intimazioni che l'ATS le dovrà fare per l'esecuzione del contratto.

Art. n. 19 – Efficacia del contratto

L'aggiudicazione relativa alla presente fornitura, secondo le vigenti disposizioni legislative, sarà subito impegnativa per la ditta, mentre per l'ATS lo sarà subordinatamente alle approvazioni di legge.

Art. n. 20 – Stipulazione del contratto

Le disposizioni regolamentanti il rapporto contrattuale sono quelle previste dal presente capitolato e quelle proposte in sede di offerta.

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente all'adozione del provvedimento di approvazione degli esiti di gara.

L'ATS procederà a stipulare il proprio contratto con la ditta in modalità elettronica, una volta verificata l'assenza di impedimenti.

Fanno carico alla ditta le spese di bollo, scritturazione e copia del contratto, secondo le tariffe di legge; a carico della ditta sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura, nessuna esclusa ed eccettuata, salvo l'IVA il cui onere viene corrisposto dall'ATS.

Tutti gli oneri a carico della ditta dovranno essere versati entro venti giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione con le modalità che saranno indicate in seguito dall'ATS.

La stipula del contratto deve avvenire in forma elettronica con apposizione della marca da bollo in modalità virtuale da parte della ditta, previa autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate.

Art. n. 21 – Qualificazione del contratto

A tutti gli effetti la fornitura oggetto del presente capitolato sarà da considerare quale pubblica fornitura.

Art. n. 22 – Sospensione

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze particolari che impediscono che la fornitura proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto, il Direttore dei lavori o il R.U.P. possono disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, per il tempo strettamente necessario.

Le disposizioni regolamentanti sono previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. n. 23 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione: documento unico di valutazione dei rischi

La ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni e norme vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro ed, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene (art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 5 marzo 2008, n. 3) dotando quindi il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla fornitura eseguita, adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, al fine di evitare

incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità.

La mancata osservanza di tali norme comporta la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto dell'ATS di richiedere ed ottenere il risarcimento per i danni patiti.

L'ATS darà indicazioni alla ditta in merito al reperimento della documentazione in materia di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, modificato dal D. Lgs. 106/2009 è stato verificato che non sussistono rischi da interferenza derivanti dall'espletamento della fornitura in argomento.

Pertanto, conseguentemente, non si rende necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi e si stimano pari a zero i relativi oneri della sicurezza.

Il manuale informativo dei rischi per la sicurezza all'interno degli ambienti di lavoro dell'ATS è disponibile sul relativo sito internet.

Art. n. 24 – Procedure di affidamento in caso di fallimento della ditta o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

L'ATS, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione della ditta, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dalla ditta originaria in sede di offerta, fatte salve tutte le ragioni ed azioni dell'ATS verso la massa fallimentare, anche per i danni con privilegio, a titolo di pegno e sulle fatture in attesa di liquidazione.

Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Art. 25 – Clausole di legalità/integrità

L'ATS ha adottato un proprio codice di comportamento (delibera n. 52/2016) accessibile sul sito internet aziendale (www.ats-bg.it), che costituisce un complesso di regole di valore etico cui deve attenersi l'ATS stessa, i loro dipendenti e tutti i soggetti che hanno rapporti con le medesime nello svolgimento delle loro attività.

La ditta deve prendere conoscenza del suddetto Codice adottato dall'ATS e adottare, nello svolgimento della sua attività, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute, oltre a quelli che saranno previsti nei nuovi documenti nel corso di vigenza del rapporto contrattuale.

La ditta si impegna, altresì, a rispettare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dall'ATS (delibera n. 102/2020).

La ditta ha già preso conoscenza, ha sottoscritto e si impegna a rispettare il patto di integrità approvato con D.G.R. Lombardia n. XI/1751 del 17/06/2019, quale dichiarazione di valori, insieme dei diritti e dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.) e inserito nella documentazione di gara.

L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti ivi previsti costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, se espressamente indicato nei suddetti documenti, fermo restando che l'ATS si riserva il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità, oltre all'applicazione di ulteriori sanzioni ove previste nei documenti stessi.

L'art. 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ha introdotto all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter:

“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi

poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

In sede di presentazione della documentazione di offerta (modulo dichiarazione aggiuntiva al DGUE) verrà richiesto al concorrente di prendere atto e accettare le condizioni previste dai suddetti codici nonché di ottemperare a quanto previsto dall'art. 53 comma 16 -ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. n. 26 – Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza

In ossequio a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di negoziato e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dal decreto citato. L'interessato gode del diritto di accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'ATS di Bergamo.

L'ATS e la ditta sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione del contratto. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

La ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

Art. n. 27 – Controversie - Foro competente

Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria competente, individuando, a tal fine, il foro del capoluogo dove ha sede l'ATS, escludendo la competenza di altri fori.

In caso di controversie, nelle more d'eventuale giudizio avanti all'Autorità Giudiziaria, la ditta non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l'incameramento, ove costituita, della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per l'ATS di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. n. 28 – Norme finali di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato si farà riferimento alla normativa generale e speciale, anche comunitaria, che regola la materia, alle norme del codice civile, agli usi ed alle consuetudini.

Il presente capitolato d'appalto si compone di 28 articoli redatti su complessive 15 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta offerente

Data _____

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli n. 1341 e 1342 del codice civile, vengono espressamente approvate e accettate le clausole previste dagli articoli 7, 8, 10, 11, 12 e 27 del presente capitolato.

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta offerente

Data _____
